



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale
N. 810 del 28/03/2024

Classifica: 008.05.01

Anno 2024

(Proposta n° 1549/2024)

<i>Oggetto</i>	AUTORIZZAZIONE A BARTALOZZI DANILO PER SANATORIA E COMPLETAMENTO RELATIVI AL RECUPERO AI FINI PRODUTTIVI DI PAESAGGI AGRARI E PASTORALI DI INTERESSE STORICO COINVOLTI DA PROCESSI DI FORESTAZIONE E RINATURALIZZAZIONE E ALLA TRASFORMAZIONE DI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICA LAVORAZIONE (RISPETTIVAMENTE ARTICOLI N. 80 BIS E N. 82 DEL REGOLAMENTO FORESTALE DELLA TOSCANA - DPGR 48/R/2003) IN LOCALITÀ POGGIO AI MONTI / RIO DEGLI APOLI, NEL COMUNE DI CERTALDO. PRATICA ARTEA N. 2023FORATBGBRTDNL62H06C540E0480121201 – RIF. AVI 28281.
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO VINCOLO IDROGEOLOGICO
<i>Ufficio Responsabile</i>	Direzione Progetti Strategici - Ambito Vincolo Idrogeologico
<i>Riferimento PEG</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	MATASSONI LUCA
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Cardi Davide

MATLUC00

Il Dirigente / Il Titolare P.O.

(I) VISTO

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Atto Dirigenziale n. 810 del 28/03/2024

1/7

I.1 - lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

I.2 - che la Città Metropolitana di Firenze, è soggetto titolare delle funzioni in materia di forestazione ai sensi della L.R. n. 22 del 03/03/2015 e s.m.i. “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7/4/2014, n. 56”;

I.3 - la L.R. n. 39/2000 e s.m.i., nonché il Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.;

I.4 - il “Regolamento per l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico”, in ottemperanza a quanto previsto all’art. 40 della Legge Forestale della Toscana - L.R. 39/2000, approvato con Del.C.M. n. 64 del 28/07/2021;

I.5 - l’Atto Dirigenziale n. 789 del 14/03/2023 con il quale è stato conferito al Dott. Arch. Davide Cardi l’incarico di Posizione Organizzativa “Pianificazione Strategica”;

I.6 - l’Atto Dirigenziale n. 597 del 28/02/2023 con il quale il Dott. Geol. Luca Matassoni è stato individuato quale Responsabile del Procedimento (RdP).

(II) DATO ATTO CHE

II.1 - in data 19/12/2023, trasmessa e sottoscritta dal Dott. For. Alberto Biffoli in qualità di tecnico incaricato mediante procura speciale, acquisita con protocollo n. 66869 in pari data, è pervenuta alla Città Metropolitana di Firenze istanza di autorizzazione in sanatoria per il recupero ai fini produttivi di paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione ai sensi dell’articolo n. 80 bis del Regolamento Forestale della Toscana - DPGR 48/R/2003 (nel seguito RF), in località Poggio ai Monti / Rio degli Apoli, nel Comune di Certaldo;

II.2 - all’istanza è stato attribuito il codice di riferimento AVI 28281 sul gestionale dell’Ufficio e il n. di pratica ARTEA 2023FORATBGBRTDNL62H06C540E0480121201 sul sistema regionale SIGAF.

(III) PRESO ATTO CHE

III.1 - il richiedente è Bartalozzi Danilo, proprietario e/o detentore autorizzato dei terreni;

III.2 - l’istanza riguarda le seguenti particelle del Comune di Certaldo, (con relativa superficie in ettari – ha, dopo correzioni in integrazioni e d’ufficio): foglio n. 24, particelle n. 100 (00.01.76), 101 (00.04.32), 102 (00.06.22), 103 (00.00.64), 154 (00.10.50), 172 (00.24.61), 235 (00.03.97), 297 (00.01.74), 332 (00.14.40); Foglio n. 35, particelle n. 1 (00.65.47), 2 (00.85.15), 4 (00.06.35), 5 (00.19.54), 59 (00.23.28); 61 (00.99.98), 62 (00.00.86), 63 (00.75.61), 64 (00.58.83), 65 (00.01.21), 75 (00.25.91), 76 (00.10.70), 210 (00.47.05), 216 (00.03.77), per una superficie totale pari a 05.91.87 ha, dei quali 00.80.67 ettari ai sensi dell’articolo n. 82, 00.39.04 ettari ai sensi dell’articolo n. 81 (00.22.69 ha su terreni già in origine nudi, il resto recuperato su aree boscate denudate in abuso), e 04.88.51 ha ai sensi dell’articolo n. 80 bis del RF;

III.3 - l’intervento ha comportato in alcuni casi il taglio di vegetazione forestale, perlopiù in aree passibili di recupero all’uso produttivo agricolo ai sensi dell’articolo n. 80 bis del RF, localmente con movimentazione di terreno (articolo n. 95 del RF; circa 600 metri cubi compensati in loco), in altri casi la trasformazione di terreni saldi in terreni soggetti a periodica lavorazione (articolo n. 82 del RF);

III.4 - inoltre, in integrazione è stata presentata una proposta di rimboschimento compensativo (articolo n. 81 del RF) della trasformazione di area boscata ricadente nell’articolo n. 80 comma 1 del RF, non sanabile in quanto non avente il carattere di eccezionalità richiesto dalla norma;

III.5 - il richiedente ha dichiarato che ha eseguito i lavori in economia diretta.

(IV) CONSIDERATO CHE

IV.1 - l'istanza è stata richiesta dal RdP con protocollo n. 58479 del 14/12/2022 in quanto preceduta da diverse comunicazioni delle sanzioni irrorate e dei procedimenti collegati sia da parte di soggetti istituzionali (Carabinieri Forestale, acquisita con protocollo n. 56043 del 01/12/2022, e Comune di Certaldo, acquisite con protocolli n. 52775 del 16/11/2022, n. 6473 del 06/02/2023 e n. 8209 del 15/02/2023), sia da parte dei tecnici incaricati dal richiedente (informalmente e acquisita con protocollo n. 60890 del 20/11/2023);

IV.2 - la medesima si presenta largamente incompleta dei contenuti necessari alla sua definizione e alla valutazione preliminare del merito, non essendo state indicate le superfici di intervento delle particelle catastali coinvolte, né trasmessi gli allegati minimi indispensabili a definire gli interventi realizzati (relazione tecnica, relazione geologica, elaborati cartografici e progettuali, ecc.);

IV.3 - non sono state allegate le attestazioni del pagamento delle sanzioni comminate;

IV.4 - nel modello di domanda è stato selezionato anche l'intervento di trasformazione di boschi ai sensi degli articoli n. 79 e n. 80 comma 1 del RF, senza fornire alcuna motivazione di eccezionalità di tale occorrenza, in genere non ammessa in sanatoria;

IV.5 - dall'esame dello schema riassuntivo delle sanzioni comminate, si desume che la trasformazione di cui al punto precedente è relativa alla realizzazione di bacini idrici a uso agricolo;

IV.6 - le visure catastali eseguite hanno evidenziato che il richiedente non è il proprietario di tutti i terreni oggetto di sanatoria, diversamente da quanto indicato;

IV.7 - pertanto, in data 21/12/2023 è stata inviata, con protocollo n. 67423, la richiesta della seguente documentazione integrativa necessaria ai fini dell'avvio del procedimento:

1. modello di domanda completamente compilato con le superfici di intervento relative a ognuna delle particelle catastali coinvolte, eventualmente eliminando gli interventi di trasformazione non direttamente connessi con la coltivazione dei terreni (viabilità di competenza comunale);
2. tutta la documentazione di progetto prevista dall'articolo n. 80 bis del RF e dal comma 1 dell'articolo n. 9 del "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico" di cui alla Del. C. M. n. 64 del 28/07/2021;
3. attestazione del pagamento delle sanzioni a favore dell'Ente;
4. documentazione attestante il titolo di conduzione da parte del richiedente dei terreni non di sua proprietà esclusiva (copia dei contratti di affitto, consenso espresso degli eventuali comproprietari con relative copie dei documenti identificativi, ecc.);
5. motivazioni del carattere di eccezionalità della trasformazione del bosco ai sensi del comma 1 dell'articolo n. 80 del RF;
6. in assenza delle valide motivazioni di cui sopra, progetto di rimboschimento compensativo con piano di coltura decennale, ai sensi dell'articolo n. 81 del RF, di almeno ulteriori 2.000 metri quadrati di terreno nudo volto a ricostruire, insieme al bosco residuo, una superficie boscata continua tra i due bacini idrici realizzati abusivamente, pur preservandone gli accessi ai fini irrigui, in modo da poter valutare positivamente tale intervento e rinunciare alla richiesta dell'altrimenti necessaria rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

IV.8 - in data 02/02/2024, acquisita con protocolli n. 5703, 5705, 5712, 5716 e 5737 del 05/02/2024, è pervenuta la documentazione integrativa, risultante carente rispetto a quanto richiesto;

IV.9 - in data 06/02/2024, con protocollo n. 6176, è stata inviata la comunicazione dei seguenti motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo n. 10 bis della L. n. 241/1990:

1. il progetto di rimboscimento compensativo proposto non è adeguato alla richiesta formulata in quanto le superfici indicate interessano terreni già in gran parte attualmente coperti da vegetazione arborea forestale, piuttosto che terreni nudi (punto 6), oltre che essere privo degli elaborati grafico/planimetrici che ne illustrino l'inserimento nella situazione reale a raccordo dei due laghetti esistenti, con la distinzione delle aree di rimboscimento da quelle attualmente già coperte da vegetazione forestale arborea; si evidenzia, inoltre, la necessità di procedere all'impianto delle nuove essenze senza adottare un sesto regolare, al fine di garantirne una maggiore naturalità;
2. non sono state prodotte le attestazioni del pagamento delle sanzioni, non potendo risultare tali le semplici disposizioni di movimento bancario in assenza della loro esecuzione; in ogni caso, devono essere saldate anche le sanzioni relative ai verbali n. 47 e n. 48 dei CC.F., che, seppure riferite a interventi non direttamente sanabili, sono necessarie per l'accettazione del progetto di rimboscimento compensativo in luogo dell'altrimenti necessaria rimessa in pristino dei luoghi, mediante interrimento dei bacini idrici realizzati senza autorizzazione;
3. nelle pagine dell'elenco particellare del modello di domanda non sono stati indicati gli specifici articoli del Regolamento Forestale per ogni superficie e intervento da sanare;
4. nell'elenco particellare dovranno essere indicati anche le porzioni di terreno nudo oggetto di rimboscimento compensativo (articolo n. 81 del RF), che saranno autorizzate a completamento della sanatoria nell'ambito del medesimo provvedimento;
5. le particelle comprese nell'elenco del modello di domanda non corrispondono esattamente a quelle indicate nei verbali dei CC.F. (riassunte nello schema di riepilogo trasmesso in precedenza) e le loro superfici non sono del tutto congruenti con quelle delimitate in planimetria, richiedendo le relative correzioni, con l'individuazione di tutte le particelle sanzionate e l'eliminazione delle altre (tranne quelle oggetto di rimboscimento, vedi punto 4); per una migliore comprensione, si richiede di distinguere i vari tipi di intervento da sanare anche nell'elaborato planimetrico;
6. nella relazione del Dott. For. Alberto Biffoli sono citati motivi di eccezionalità per la trasformazione del bosco preesistente al 1954 non pertinenti e comunque non chiari in relazione alla loro ubicazione, in quanto la "liberazione" di eventuali superfici con bosco ripariale a diretto contatto con gli ex coltivi non costituisce di per sé motivazione sufficiente per il loro recupero all'uso agricolo;

IV.10 - l'esame della documentazione ha rilevato dubbi circa l'attribuzione al bosco di alcune aree negli anni precedenti la trasformazione, in relazione alla loro larghezza e superficie localmente inferiori ai criteri minimi stabiliti dalla normativa, ma l'ortofoto del 1954 mostra che le stesse, al pari delle altre oggetto di sanatoria, non erano comunque da considerarsi boschive all'epoca, risultando quindi ugualmente recuperabili ai fini agricoli, al limite ricorrendo all'articolo n. 82 del RF;

IV.11 - non si è ritenuto necessario richiedere gli schemi della disposizione dei filari dei vigneti a sanatoria ai sensi della lettera f) del comma 1 dell'articolo n. 9 del "Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni in materia di Vincolo Idrogeologico" di cui alla Del. C. M. n. 64 del 28/07/2021, con la quotatura delle loro lunghezze massime al fine di verificare il rispetto di quanto disposto dall'articolo n. 16 del medesimo, in quanto l'esame delle ortofoto aeree disponibili sul portale Geoscopio della Regione Toscana e delle foto satellitari di Google Earth evidenzia il loro re-impianto prima dell'entrata in vigore del regolamento stesso;

IV.12 - in data 13/02/2024, acquisite con protocolli n. 7593 e n. 7595 del 14/02/2024, sono pervenute le osservazioni e la documentazione necessaria a superare i motivi ostativi comunicati, pur permanendo

discrepanze minori tra le superfici indicate nell'elenco particellare e quelle disegnate negli elaborati grafici;

IV.13 - il progetto di rimboschimento compensativo è ben integrato con la porzione boscata residua dall'intervento illecito e interessa una superficie di circa 3.900 metri quadrati di superficie nuda, più ampia di quella delle aree sanzionate come trasformazione di bosco (solo parzialmente sanabili ai sensi dell'articolo n. 80 bis del RF), costituendo, quindi, un'adeguata rimessa in pristino dei luoghi;

IV.14 - le superfici indicate soggette sia all'articolo n. 80 bis, sia all'articolo n. 81 del RF (1.994 metri quadrati), sono state scorporate d'ufficio dalla superficie totale di intervento, considerandole una sola volta come soggette a entrambi gli articoli piuttosto che ripetute come sul modello di domanda;

IV.15 - gli interventi riguardanti le superfici appartenenti al demanio idrico sono escluse dall'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in quanto soggette solo all'autorizzazione dall'autorità idraulica ai sensi del comma 3 dell'articolo n. 1 del RF, con eliminazione d'Ufficio delle medesime dalla richiesta;

IV.16 - le superfici recuperate ai sensi dell'articolo n. 80 bis, pur in assenza di una dettagliata cronologia degli interventi illeciti, potrebbero aver superato il limite dei 3 ha nei 5 anni previsto dal comma 2 del medesimo articolo, rendendo necessaria una prescrizione sulle contiguità dei possibili recuperi futuri;

IV.17 - in data 19/02/2024, con protocollo n. 8474, è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento a partire dalla data di trasmissione delle osservazioni/integrazioni definitive;

IV.18 - in data 15/03/2024 è stata eseguita dal RdP la ricognizione dei luoghi, con il seguente esito: al momento del sopralluogo è stato riscontrato che ambedue i piccoli invasi per la raccolta delle acque meteoriche realizzati in abuso e sanzionati ai sensi dell'articolo n. 80 bis del R. F. sono stati colmati, probabilmente in seguito a specifica ordinanza del Comune di Certaldo per la rimessa in pristino dei luoghi; dette aree si presentano attualmente denudate e interessate da fenomeni di erosione e/o ristagno delle acque meteoriche. La porzione di terreno richiesta alla sanatoria ai sensi dell'articolo n. 82 del R. F. non appare coerente con le aree coeve contermini del medesimo vigneto, che avrebbero dovuto ugualmente essere sanzionate. Inoltre, una porzione dell'area destinata al rimboschimento dal progetto, sanzionata ai sensi dell'articolo n. 80 bis del R. F. (porzione orientale), è risultata caratterizzata dalla presenza di vegetazione arbustiva e arborea e quindi, non trattandosi di terreno nudo, non idonea al rimboschimento compensativo. Tracce di erosione concentrata sono state rilevate in corrispondenza di alcune strade poderali al di fuori delle aree oggetto di sanatoria, probabilmente legate all'insufficiente regimazione delle acque meteoriche in presenza di pendenze accentuate;

IV.19 - per quanto emerso nel corso della ricognizione dei luoghi, in data 18/03/2024, con protocollo n. 13843, è stata inviata la richiesta della seguente documentazione integrativa, con ulteriore sospensione dei termini del procedimento:

1. chiarimenti circa l'effettiva delimitazione dell'area oggetto di sanatoria ai sensi dell'articolo n. 82 del R. F., con eventuale modifica degli elaborati planimetrici e dell'elenco particellare;
2. copia dell'ordinanza del Comune di Certaldo a giustificazione della movimentazione dei terreni connessa al colmamento dei modesti bacini idrici realizzati in abuso;
3. modifica del progetto di rimboschimento eliminando dalle aree ad esso destinate la porzione di terreno attualmente non nudo, da ricavarsi più proficuamente nell'ulteriore area di colmamento del bacino occidentale, con relativa correzione degli elaborati progettuali e dell'elenco particellare;

IV.20 - in data 26/03/2024, acquisita con protocollo n. 15480 in pari data, successivamente sostituita in data 27/03/2024 dal protocollo n. 15731 in pari data, è pervenuta l'ulteriore documentazione

integrativa, dove è ribadita la correttezza della superficie richiesta in sanatoria trasformata ai sensi dell'articolo n. 82 del RF, per come desumibile dai verbali, e la modifica del progetto di rimboschimento come richiesto;

IV.21 - a seguito dell'istruttoria di merito, con nota n. 29/24 del 28/03/2024, è stato espresso, ai soli fini del vincolo idrogeologico, parere favorevole con prescrizioni per il completamento dell'intervento in oggetto, interamente recepito nel dispositivo del presente atto;

IV.22 - le verifiche e le valutazioni tecniche di cui al punto IV.21 hanno espresso **esito favorevole**.

(V) DISPONE

V.1 - che la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

V.2 - per i motivi indicati nelle valutazioni sopra enunciate, ai sensi della L.R. 39/2000 e del vigente Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003, di **autorizzare** la sanatoria e il completamento dell'intervento in oggetto, con le seguenti prescrizioni:

- a) sia sollecitamente realizzato, a completamento della sanatoria, il progetto di rimboschimento dell'area di 3.904 metri quadrati redatto dal Dott. Agr. Alberto Biffoli, così come risulta dalle integrazioni definitive, compreso il piano colturale per la sua gestione, piano che deve esser protratto per 10 anni a partire dalla data di completamento dell'impianto appositamente comunicata, garantendo la natura permanente del nuovo bosco destinato all'invecchiamento indefinito;
- b) siano comunicati i dati anagrafici e fiscali del soggetto incaricato della realizzazione del rimboschimento prima dell'inizio dei lavori;
- c) prima dell'inizio dei lavori, sia costituito il deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa vincolata a favore della Città Metropolitana di Firenze, i cui importi sono valutati nella misura di Euro 150 (centocinquanta) ogni 100 metri quadrati o frazione di 100 metri quadrati per l'impianto (fase 1), per una somma di Euro 6.000,00 (seimila/00), e di Euro 15 (quindici) ogni 100 metri quadrati o frazione di 100 metri quadrati per ciascun anno di cure previsto dal piano di coltura (fase 2), per una somma di Euro 6.000,00 (seimila/00), che sommano un totale di Euro 12.000,00 (dodicimila/00);
- d) la polizza, da trasmettere prontamente in originale alla Città Metropolitana di Firenze, deve riportare la rinuncia espressa del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale prevista dall'articolo n. 1944 C. C. e al limite temporale della fideiussione prevista dal secondo comma dell'art. 1957 C. C., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Amministrazione;
- e) lo svincolo dei suddetti depositi cauzionali sarà concesso dietro apposita richiesta ed è subordinato al completamento dell'impianto (fase 1) e alla sua affermazione definitiva (termine fase 2), previa eventuale ricognizione dell'Ufficio;
- f) lo svincolo può essere richiesto separatamente per gli importi impegnati nelle due diverse fasi, corredando sempre la richiesta della necessaria documentazione illustrativa della riuscita dell'intervento (relazione tecnica asseverata corredata di rilievo planimetrico e documentazione fotografica con planimetria dei punti di presa), con le seguenti tempistiche: dopo un anno dalla data di completamento dell'impianto comunicata dal richiedente per gli importi della fase 1, dopo la scadenza del termine del piano di coltura prescritto per gli importi della fase 2;
- g) sia garantito l'inerbimento permanente, anche mediante apposita semina, di tutte le aree provenienti dalle trasformazioni oggetto di sanatoria, comprese quelle attualmente denudate, al fine di limitare l'effetto erosivo e il ristagno delle acque di dilavamento meteorico;

- h) sia assicurata la corretta regimazione delle acque nella viabilità podereale con la realizzazione, ove necessario, di apposite canalette trasversali ed eventuali fossette scolanti ai lati, al fine di evitare il formarsi di solchi d'erosione lungo l'asse viario;
- i) per un periodo di 5 anni dalla data della presente autorizzazione, non è consentito il recupero ai sensi dell'articolo n. 80 bis del RF all'uso agricolo delle eventuali aree boscate residue entro la fascia di 100 m di larghezza da quelle oggetto di sanatoria;
- l) per quanto non espressamente segnalato si rimanda alle altre prescrizioni indicate dal Regolamento Forestale;

V.3 - che siano fatte salve le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti, organismi e/o Uffici, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'intervento previsto.

V.4 - Il rimboschimento previsto deve essere completato entro il 31/12/2024.

(VD) TUTELA

VI.1 - Gli interessati possono presentare ricorso contro questo atto al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana o al Presidente della Repubblica, nei modi ed alle condizioni specificamente previsti dalla legge in relazione all'uno ed all'altro ricorso.

Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale deve essere presentato entro 60 giorni; il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Firenze, 28/03/2024

IL FUNZIONARIO
DAVIDE CARDI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile per il periodo della pubblicazione, ove non sottratto alla pubblicazione stessa, sul sito internet: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito, nei modi e coi limiti previsti dalle norme vigenti tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., nonché del regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze e delle eventuali normative speciali”